

ORDINANZA N. 2/2018

**SISTEMA VIARIO LANDSIDE DELL'AEROPORTO PIETRO SAVORGNAN DI
BRAZZA' DI RONCHI DEI LEGIONARI**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST

RITENUTO NECESSARIO:

- razionalizzare ed aggiornare la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di automezzi, mezzi speciali ed ogni altro mezzo adibito al trasporto di persone e cose uso privato e/o pubblico alle/sulle aree demaniali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei Legionari (d'ora in poi "Pietro Savorgnan"), anche per le modifiche introdotte ai flussi veicolari uscita a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza;
- reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta di detti autoveicoli nel sedime aeroportuale;
- disciplinare i servizi pubblici e privati che effettuano il trasporto passeggeri da/per l'aeroporto "Pietro Savorgnan" di Ronchi dei Legionari, anche al fine di prevenire e, se necessario, reprimere il fenomeno dell'abusivismo;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 22 marzo 2012, n. 33 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme di attuazione degli artt. 15 ultimo comma e 1 penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;
- il Decreto Legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (d'ora in poi "ENAC");



- la Legge 5 febbraio 1992 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1996 e suo Regolamento di esecuzione n. 0177/Pres. del 23.05.1997;
- il D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927,929 e 923 del Codice Civile”;
- il Decreto Interministeriale n. 128 T del 03.08.2007, che approva l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA (d'ora in poi “AFVG”) della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, e la Convenzione, stipulata il 31.05.2007, tra ENAC e AFVG;
- l'art.9 comma 3 della predetta Convenzione che qualifica il Gestore Aeroportuale quale “ente proprietario”, per l'intera durata della Concessione, ai sensi e per effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- la nota prot. n. AFVG/DI/1104 del 22.06.2017 con la quale la AFVG ha comunicato ad ENAC Direzione Operazioni Venezia il progetto esecutivo degli interventi di riconfigurazione della viabilità landside dell'aeroporto e di regolamentazione degli accessi;
- la nota Ufficio Aeroportuale ENAC prot. n. 0062052 datata 16.06.2017 di verbale di riunione di presentazione agli Enti di Stato del progetto, in cui vengono acquisite da AFVG le osservazioni dei rappresentanti dei medesimi Enti;
- il verbale di CSA del 28.08.2017 che riporta il parere favorevole della Direzione Aeroportuale Nord Est al progetto di viabilità in parola;
- la nota prot. 0124516-P del 7.12.2017, con la quale la Direzione Operazioni approva il progetto predisposto da AFVG;
- l'allegata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza, riportante la riconfigurazione della viabilità e dei parcheggi, lato "landside”;
- il “Regolamento dei parcheggi aeroportuali dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SPA” (d'ora in poi “Regolamento”), la cartellonistica e la segnaletica predisposti da AFVG, che verranno pubblicati sul sito www.triesteairport.it

ORDINA

GENERALITA'

Art. 1

(circolazione e sosta)

1. La circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico e di pertinenza dell'aeroporto “Pietro Savorgnan” sono regolamentate, per quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni e integrazioni.



2. Sulle viabilità antistanti l'aerostazione l'afflusso ed il deflusso dei veicoli verso e dall'aerostazione sono consentiti nel rispetto della apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
3. La segnaletica orizzontale e verticale è quella riportata nella planimetria, di cui ai "VISTI".
4. Le variazioni della segnaletica verticale e/o orizzontale che non istituiscono nuove prescrizioni o non apportano modificazioni alla circolazione, ad eccezione di quelle utilizzate per i cantieri, saranno efficaci dalla data di apposizione del "visto" del Direttore Aeroportuale sulla nuova planimetria prodotta dal Gestore Aeroportuale e asseverata da parte del Post Holder Progettazione e Manutenzione dell'aeroporto per quanto riguarda la conformità alle norme vigenti. La documentazione relativa sarà depositata presso la Direzione Aeroportuale e diffusa a cura della AFVG.
5. Nel caso di variazioni significative e/o di introduzione di nuove prescrizioni all'attuale configurazione della viabilità aperta al pubblico transito dell'aeroporto, come indicate nei VISTI, tali modifiche, supportate dalla necessaria documentazione, saranno approvate con specifica Ordinanza del Direttore Aeroportuale.
6. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie ed aree di sosta nelle quali è controllato e gestito l'accesso e la permanenza.
7. Il sistema di ingresso e di uscita a/da aree di parcheggio ubicate nelle aree di cui al comma 6 è regolato da sbarre.
8. Tutti gli ingressi, anche per motivi di sicurezza legati alla particolare sensibilità del sedime aeroportuale, sono dotati di telecamere in grado di effettuare la lettura delle targhe.
9. L'afflusso alla viabilità viene consentito con una franchigia temporale di 10 minuti che permette l'uscita senza alcun corrispettivo economico per un massimo di tre entrate al giorno. Attraverso il sistema di accesso a sbarre è possibile accedere a tutti i parcheggi.
10. In tutta l'area antistante la struttura cargo, identificata come "area servizi logistici aeroportuali", contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è fatto divieto di sosta e fermata, ad esclusione dei veicoli autorizzati per il solo tempo necessario all'attività cargo. L'accesso alla viabilità fronte area cargo è vietata ai veicoli non autorizzati.
11. Nel caso si rendesse necessario sgomberare le corsie di ingresso e di uscita alla viabilità aeroportuale per permettere un rapido accesso dei mezzi di soccorso e/o di sicurezza, le sbarre verranno aperte, e mantenute aperte per il tempo necessario, da personale aeroportuale addetto.
12. E' fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali per attraversare le strade e recarsi alle aerostazioni o spostarsi dalle aerostazioni ai parcheggi.

Art. 2

(segnaletica)

1. Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'articolo precedente, provvede il Gestore aeroportuale.
2. Parimenti è onere del Gestore aeroportuale provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta



in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

(obblighi di comportamento)

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di qualsiasi genere devono mantenere, nelle aree di cui all'art. 1, una velocità non superiore ai 30 km/ora, fatto salvo diversa prescrizione opportunamente segnalata.
2. I conducenti degli stessi devono comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.
3. Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, devono essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.
4. E' fatto divieto a tutti i mezzi in sosta e fermata prolungata di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento ecc.) funzionante per l'intero periodo di permanenza sul sedime aeroportuale.

Art. 4

(divieto di transito e sosta)

E' fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere, nell'ambito delle aree di cui all'art. 1, di transitare e sostare sulle aiuole o aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne della carreggiata, in corrispondenza delle intersezioni e sui marciapiedi, come previsto dal Codice della Strada.

Art. 5

(divieto di lavaggio e manutenzione)

1. E' fatto divieto ai proprietari e conducenti di veicoli di ogni genere, di procedere al lavaggio dei propri mezzi nell'ambito delle aree di cui all'art. 1. Sulle stesse aree è fatto divieto ai medesimi di effettuare operazioni di manutenzione, salvo che per comprovata necessità. In quest'ultimo caso devono essere rimossi, a spese e cura degli interessati, eventuali materiali di risulta e residui delle lavorazioni e bonificata l'area da eventuali residui liquidi.
2. Nello stesso ambito è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti se non per motivi pertinenti all'uso cui sono destinati, ad opera delle persone espressamente autorizzate.

Art. 6

(aree di parcheggio)

1. Le aree di parcheggio sono gestite, sotto la propria responsabilità, dal Gestore aeroportuale nei limiti e secondo le modalità fissati dalle normative in materia.
2. Le tariffe d'uso dei parcheggi e il Regolamento di cui ai VISTO devono essere esposti a cura del Gestore aeroportuale all'ingresso degli stessi. AFVG provvede all'aggiornamento del Regolamento dandone comunicazione alla Direzione Aeroportuale.



3. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
4. Alle auto istituzionali degli Enti di Stato sono riservati, in spazi adiacenti all'aerostazione, anche ad uso promiscuo tra i vari Enti, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.
5. All'interno dei parcheggi aeroportuali è consentita la sosta gratuita ai dipendenti aeroportuali e a quelli degli Enti di Stato che prestano servizio in aeroporto. L'accesso a tali parcheggi avviene mediante tesserino aeroportuale e/o riconoscimento della targa dell'autoveicolo da parte del sistema di gestione dei parcheggi.

Art. 7

(corsia di sicurezza)

1. Per esigenze di sicurezza, la circolazione sotto la pensilina della rampa esterna antistante l'aerostazione è inibita a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso.
2. Le limitazioni sono indicate mediante apposita segnaletica stradale.

AUTOMEZZI PRIVATI

Art. 8

(divieto di sosta e fermata)

E' fatto divieto a tutti gli automezzi, veicoli e motoveicoli di qualsiasi genere, di sostare e fermarsi al di fuori delle zone appositamente stabilite.

Art. 9

(stato di abbandono veicoli)

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si dovessero rinvenire veicoli a motore o rimorchi in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO COLLETTIVO E DI GRANDI DIMENSIONI

Art. 10

(definizioni)

1. Per "veicolo adibito al trasporto collettivo" si intende:
 - qualsiasi veicolo che svolge attività di trasporto pubblico/privato di linea o a seguito di domanda, di una o più persone, per la quale è prevista una remunerazione economica diretta o indiretta;
 - qualsiasi veicolo, collegato ad attività commerciale, che prevede il trasporto di clienti da e per l'aeroporto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria i veicoli con contrassegno NCC, i taxi, i servizi shuttle, gli autobus di linea e gli autobus charter.



2. Per “mezzi privati di grandi dimensioni” si intendono gli automezzi che superano la lunghezza di 5.5 mt o che trainano rimorchi per i quali la lunghezza totale supera i 5,5 mt.

Art. 11

(autobus di linea, turistici e adibiti a servizio di crocieristi)

1. E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto.
2. Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente loro predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.
3. Agli autobus turistici e trasportanti crocieristi è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente loro predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus devono utilizzare esclusivamente gli appositi stalli posizionati nel collegato Polo Intermodale.

Art.12

(servizio taxi)

1. Nell'ambito dell'aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai Comuni di cui all'art. 2 del DPG 0177 del 23.05.1997.
2. Tali autovetture, per un massimo contestuale di n. 15, devono sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.
4. I conducenti di taxi provenienti da Comuni diversi da quelli di cui al comma 1. sono tenuti a scaricare la propria clientela lungo la corsia riservata alla viabilità degli autoveicoli privati.

Art. 13

(servizio NCC)

1. Ai veicoli autorizzati al noleggio con conducente (NCC) è riservata, fino al suo esaurimento, specifica area per la sosta/fermata e per il carico/scarico dei passeggeri contrassegnata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 14

(divieto di procacciamento di clienti)

E' vietata qualsiasi attività di procacciamento di clienti da parte di tassisti, NCC, autobus collettivi e personale dei parcheggi esterni al sedime aeroportuale.



Art. 15

(modifiche alla distribuzione dei parcheggi)

Qualora motivate esigenze di traffico o operative lo richiedano, il Gestore Aeroportuale potrà procedere, in qualunque momento, previa comunicazione e/o autorizzazione della Direzione Aeroportuale Nord Est a seconda dei casi, a spostamenti, modifiche, variazioni dei parcheggi.

AUTOVETTURE DEGLI AUTONOLEGGIATORI

Art. 16

(aree riservate)

1. Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna società, apposite aree di sosta.
2. Il parcheggio delle autovetture di cui al comma precedente non è consentito al di fuori delle aree ad esse destinate ed ogni violazione sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti.

SANZIONI

Art. 17

(trasgressioni alla presente ordinanza)

1. I trasgressori delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sono puniti con le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, fatto salvo ogni ulteriore intervento delle autorità competenti per mancato rispetto della medesima presente Ordinanza, e saranno perseguiti a termini di Legge e Regolamenti, nonché ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.
2. Per quanto riguarda, in particolare, l'importo delle sanzioni amministrative e l'accertamento delle violazioni inerenti le limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'art. 1, si richiamano le disposizioni della Legge 22 marzo 2012, n. 33, le quali prevedono il pagamento di una somma da 38 a 155 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da 80 a 318 euro per i restanti veicoli.

Art. 18

(rimozione)

1. Sono soggetti a rimozione, ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata indicato da apposita segnaletica.
2. Nei confronti dei responsabili, oltre a procedere all'elevazione di sanzione, viene addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

Art. 19

(trasgressioni tassisti aeroportuali)

I conducenti di auto pubbliche da piazza che dovessero trasgredire le norme dei Regolamenti Comunali sul servizio taxi vigenti, saranno perseguiti anche nei termini ivi previsti.



ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 20

(incaricati)

Gli organi preposti, in aeroporto, al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione collegate e dal Codice della Navigazione.

Art. 21

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

TERMINI

Art. 22

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 12 Aprile 2018 2018 ed abroga la precedente Ordinanza n. 6/2009 Em. 4.
2. La stessa viene distribuita da AFVG e pubblicata sul sito www.triesteairport.it

Aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà", li 9 Aprile 2018

IL DIRETTORE

Dott.ssa Roberta Carli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)